

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6603 del 24/12/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 DAL FOSSO MONTE PIROLO CONFLUITO IN INVASO PRIVATO NEL COMUNE DI CORIANO (RN) PER USO PROMISCUO AGRICOLO. PROCEDIMENTO RN20A0011. RICHIEDENTE: SAN PATRIGNANO SOC. AGRICOLA COOP. SOCIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6820 del 24/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 DAL FOSSO MONTE PIROLO CONFLUITO IN INVASO PRIVATO NEL COMUNE DI CORIANO (RN) PER USO PROMISCUO AGRICOLO. **PROCEDIMENTO RN20A0011**. RICHIEDENTE: SAN PATRIGNANO SOC. AGRICOLA COOP. SOCIALE.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *“Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”*;
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art.51 *“Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *“Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *“Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *“Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”* e n. 2067/2015 *“Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini*

dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 *“Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;*
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 *“Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015”;*
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 *“Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;*
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

VISTA l’istanza pervenuta in data 22/10/2020, registrata in pari data al prot. Arpa PG/2020/152952, con cui il Sig. Bezzi Roberto (C.F. BZZRRT59A18D458P), in qualità di rappresentante titolato alla firma della San Patrignano Soc. Agricola Coop. Sociale (C.F. 00908800402) con sede legale a Coriano in Via San Patrignano n. 53, ha chiesto il rilascio della concessione di derivazione per il prelievo di acque superficiali dal Fosso del Monte Pirolo che confluisce nell’ invaso, di proprietà del richiedente, nel Comune di Coriano (RN) per uso irrigazione agricola, l’ uso zootecnico, l’irrigazione delle aree verdi e sportive e per il il raffreddamento della centrale di produzione di energia elettrica (teleriscaldamento) ad uso igienico assimilati - **Procedimento RN20A0011;**

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo viene esercitato mediante opera di presa fissa costituita da due pompe di kw 35 poste nel bacino di raccolta di acque meteoriche provenienti dal Fosso del Monte Pirolo nel Comune di Coriano (RN), autorizzato dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna, N.39/1993 prot.2275 del 23 Luglio 1993, con punto di presa su area del richiedente individuata catastalmente al N.C.T. al foglio 3 particelle n.ri 12,13,407,440;
- la portata massima richiesta è di 24 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 46.000 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso “promiscuo agricolo” (irrigazione agricola e zootecnico)l’irrigazione delle aree verdi e sportive e per il raffreddamento della centrale di produzione di energia elettrica (teleriscaldamento) ;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

DATO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 406 del 25/11/2020 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che il S.A.C. di Rimini con nota PG/2020/175054 del 02/12/2020 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con nota registrata al prot. Arpae PG/2021/38199 in data 10/03/2021, ha ritenuto non necessario il nulla-osta idraulico richiesto, in quanto le pompe non sono posizionate su terreno Demaniale;
- che con nota del 28/12/2020, assunta in pari data al prot. PG/2020/188419, la Provincia di Rimini ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste sul corpo idrico non tipizzato del fosso di Monte Pirolo in stato ambientale "elevato";
- l'intensità dell'impatto della singola nuova derivazione di tipo dissipativo risulta moderato in quanto risulta "moderata" l'alterazione idrologica (portata massima prelevata $D_{max} = 0,028 \text{ m}^3/\text{s}$, portata media prelevata $D_{med} = 0,0014 \text{ m}^3/\text{s}$, portata media del corpo idrico $Q_m = 0,0057 \text{ m}^3/\text{s}$, per cui $12,5\% < D_{med}/Q_m < 25\%$, per derivazioni in ambito di bacino appenninico) e trascurabile la locale alterazione morfologica prodotta dalle opere di presa
- l'intensità dell'impatto del cumulo delle derivazioni risulta "lieve", in quanto risulta "lieve" l'alterazione idrologica (portata massima prelevata $D_{max} = 0,028 \text{ m}^3/\text{s}$, portata media prelevata $D_{med} = 0,0014 \text{ m}^3/\text{s}$, portata media del corpo idrico $Q_m = 0,0057 \text{ m}^3/\text{s}$, per cui $D_{med}/Q_m < 25\%$, per derivazioni in ambito di bacino appenninico) e trascurabile la locale alterazione morfologica prodotta dalle opere di presa;
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il rischio derivante dagli impatti della singola derivazione ricade nell'ambito E (Esclusione), mentre quello derivante dal cumulo delle derivazioni ricade nell'ambito R (Repulsione).

Considerato il caso specifico è sembrato opportuno utilizzare l'impatto cumulativo in quanto sul corpo idrico non tipizzato insiste solo il prelievo in oggetto che avviene non direttamente sullo stesso, ma da un bacino di accumulo di circa 30.000 m^3 dotato di opere di rilascio, quindi la derivazione risulta compatibile, ma a condizione che vengano applicate le seguenti **prescrizioni** minime:

1. installazione di un contatore volumetrico sul punto di presa;
2. il deflusso verso il corpo idrico deve essere garantito dal sistema di troppo pieno dell'invaso (vedere nota di Prot. PG/2021/193496 del 16/12/2021).

- Dal confronto fra il prelievo richiesto e quello stimabile in base agli usi (parco, attrezzature sportive, vigna, oltre a cogenerazione) e al metodo di irrigazione (a pioggia e a goccia), ai sensi della DGR 1415/2016, risultando leggermente sovrabbondante, è

stata valutata una congruità del volume annuo di prelievo da concedere pari a 44.000 m³ invece dei 46.000 m³ inizialmente richiesti.

STABILITO che il deflusso minimo vitale (DMV) relativo al corpo idrico non tipizzato del fosso di Monte Pirolo corrisponde a 0,00024 m³/s nel periodo estivo (maggio/settembre) e 0,00042 m³/s nel periodo invernale (ottobre/aprile), ai sensi della Deliberazione n. 4/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva deflussi ecologici".

CONSIDERATO:

- che per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso "igienico e assimilati" di cui alla lett. f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

STABILITO: che il canone annuale per l'uso "igienico e assimilati", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €.256,50 (euro duecentocinquantasei/50);

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 15/10/2020 al versamento della somma di €.195,00 a titolo di spese di istruttoria;
- che il richiedente ha versato i canoni degli ultimi 5 anni quale indennizzo risarcitorio, richiedendo la prescrizione a cinque anni che Arpae ha accolto;
- che il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €.2155,05 (euro duemila centocinquantacinque/05) eseguito in data 12/11/2021 quale canone relativo ai canoni pregressi dal 2016 al 2020 e all'annualità 2021;
- che il richiedente ha provveduto in data 12/11/2021 al versamento della somma di €.256,50 (euro duecentocinquantasei/50) a titolo di deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone, a garanzia degli obblighi che la concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2021/151372 del 01/10/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi degli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni 10 (dieci) fino alla data del 31/12/2030, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta

l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a San Patrignano Soc. Agricola Coop. Sociale (C.F. 00908800402) con sede legale a Coriano , fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione per il prelievo di acque superficiali dall'invaso di raccolta delle acque del fosso di Monte Pirolo in località San Patrignano nel Comune di Coriano(RN) ad uso promiscuo agricolo per una portata massima pari a 28 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 44.000,00 m³ - **Procedimento RN20A0011**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà **durata fino al 31/12/2030**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
4. di fissare il canone di concessione per l'uso "igienico assimilati", ai sensi dell'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, in €. 256,50 (euro duecentocinquantasei/50). Il canone si riferisce all'anno solare e dovrà essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
7. di fissare in €. 256,50 (euro duecentocinquantasei/50) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, pari ad una annualità del canone, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 13. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione rilasciata alla San Patrignano Soc. Agricola Coop. Sociale (C.F. 00908800402) con sede legale a Coriano per il prelievo di acque superficiali dall'invaso denominato "Laghetto" sul Fosso del Monte Pirolo bacino Marano nel Comune di Coriano (RN) - **Procedimento RN20A0011**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO**

La derivazione dal corso d'acqua, avverrà mediante opere fisse costituite da:

- 2 pompe elettriche della potenza nominale di di 35 kW;
- diametro di mandata della condotta di 110 mm.;

Il prelievo è ubicato nell' invaso denominato "laghetto" su terreno di proprietà in cui è stato deviato il Fosso del Monte Pirolo nel Comune di Coriano(RN) su area individuata catastalmente al N.C.T. al foglio 3 particella 12 avente le seguenti coordinate geografiche:

UTM-RER: X = 784.345, Y = 876.459.

L'acqua derivata verrà destinata per uso promiscuo-agricolo.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua superficiale dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 28 l/s;**
- **massimo volume annuo prelevato: 44.000,00 m³;**

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;

4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. **Il Concessionario è tenuto a garantire il deflusso verso il corpo idrico attraverso il sistema di troppo pieno dell'invaso;**
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4 MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:

1. mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
2. rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
3. comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
4. trasmettere annualmente ad Arpa - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, i dati di prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente;

ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, **è rilasciata fino al 31 dicembre 2030**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 31/12/2030**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.